

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE****DECRETO DIRIGENZIALE
9 giugno 2025, prot. n. 198***coordinato con:***DECRETO DIRIGENZIALE
6 agosto 2025, prot. n. 219**
(documento tratto dal sito internet del MIT - non pubblicato sulla GU)***Procedure di iscrizione al RUI, di aggiornamento dell'iscrizione e di integrazione dell'abilitazione. Attività di controllo e monitoraggio sul permanere dei requisiti degli ispettori delle revisioni ed esiti sanzionatori - ndr.***

Vista la "direttiva 2014/45/UE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE", come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1), avente ad oggetto "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 80;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 (2), recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale per la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti" e, in particolare, l'articolo 19 e relativa tabella 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (3) (4), recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 (5), riguardante la "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122 (7) (8), avente ad oggetto le "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (9), avente ad oggetto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (10)", e, nello specifico, l'articolo 104, comma 1, lett. nn), con il quale è stato disposto che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative "alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate" e l'articolo 105, comma 3, lett. d), a mezzo del quale è stato previsto che siano invece attribuite alle province "le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate";

Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (9)", sottoscritto il 14 febbraio 2002;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (13), recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 239, 240, 241 e 242;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (14), "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 10 che disciplina le imprese di autoriparazione e l'articolo 15, comma 1, lettera b), che dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (7);

Visto il decreto del Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (15), riguardante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante "Recepimento della direttiva 2014/45/UE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 recante "Modifica del decreto 19 maggio 2017 e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2020, n. 22) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 aprile 2022

recante "Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2022, n. 128);

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 (16), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, recante l'Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti" come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023, e in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. h-ter), secondo cui "Con successivi decreti dirigenziali dell'autorità competente sono disciplinati: [...] h-ter) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e del RUI, anche con riferimento agli ispettori abilitati o autorizzati di modulo B di cui all'articolo 15, comma 3", di seguito "D.M. 15 novembre 2021 (16)";

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione 16 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2022, concernente il "Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio", come modificato dal decreto 26 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023, di seguito "D.D. 16 febbraio 2022";

Ritenuto di dover procedere alla disciplina delle modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamenti del Registro Unico degli Ispettori di revisione, di seguito "RUI", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h-ter), del D.M. 15 novembre 2021 (16), anche al fine monitorare la permanenza in capo agli ispettori dei requisiti di legge;

Visto il Regolamento UE 2016/679 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Vista la circolare prot. n. 35518 del 12 dicembre 2024 del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Obblighi di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010";

Vista la circolare prot. n. 7894 (18) del 15 marzo 2024 del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto "Corsi di formazione di aggiornamento per ispettori autorizzati di centri di controllo erogati entro il 4 novembre 2023 e dunque prima della data di entrata in vigore del D.M. 21 settembre 2023 (GU 4.11.2023, n. 258) - validità ai fini dell'iscrizione al RUI";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (11), recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE " e successive modificazioni;

Predisposto il documento recante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (17) e delle "Linee Guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del Regolamento 2016/679 (17)", adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati il 4 aprile 2017, come modificate e adottate in ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, in merito al trattamento dei dati effettuato nell'ambito del RUI;

Predisposto altresì lo specifico allegato tecnico recante la disciplina dei profili funzionali e tecnici del RUI, anche con riferimento alle garanzie e misure di sicurezza tecnico-organizzative finalizzate a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati sono trattati nell'ambito del funzionamento del già menzionato RUI;

Vista la nota prot. n. 0012661, del 2 maggio 2024, con la quale si è dato atto della condivisione dei requisiti funzionali del RUI tra la Direzione Generale per la motorizzazione, Unione delle Province Italiane, Associazione Nazionale Comuni Italiani, nonché le Regioni e Province a Statuto speciale;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la Protezione dei Dati Personali, sullo schema di decreto con nota prot. n. 462, del 18 luglio 2024;

Capo I

Procedure di iscrizione al RUI, di aggiornamento dell'iscrizione e di integrazione dell'abilitazione. Attività di controllo e monitoraggio sul permanere dei requisiti degli ispettori delle revisioni ed esiti sanzionatori

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h-ter), del D.M. 15 novembre 2021 (16), il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento del RUI, istituito ai sensi del D.M. 11 dicembre 2019, e quelle di iscrizione e di aggiornamento degli ispettori autorizzati, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del presente decreto.

2. Gli ispettori autorizzati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già iscritti al precedente registro unico degli ispettori sono automaticamente iscritti al RUI attraverso il trasferimento dei dati all'interno della piattaforma senza necessità di presentare apposita domanda di iscrizione, fermo restando gli obblighi di aggiornamento dei dati stabiliti dal successivo articolo 12.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.M. 15 novembre 2021 (16), l'iscrizione al RUI è condizione per l'esercizio della funzione di ispettore autorizzato.

4. Con successivi decreti sarà definita la disciplina di iscrizione al RUI degli ispettori abilitati e degli ispettori ausiliari, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), n. 1 e 3, del D.M. 15 novembre 2021 (16).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:

- a) **"ANPR"**: l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (12), recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- b) **"attestato di frequenza con profitto"**: l'attestato rilasciato al termine del corso di aggiornamento della formazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- c) **"CED"**: il Centro elaborazione dati presso la Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) **"centro di controllo privato"**: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c-bis), del D.M. 15 novembre 2021 (16);
- e) **"certificato di formazione professionale"**: il certificato di cui all'articolo 12, comma 1, lett. c), del D.D. 16 febbraio 2022;
- f) **"codice della strada"**: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1), avente ad oggetto *"Nuovo codice della strada"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) **"controllo tecnico"** o **"revisione"**: l'ispezione di cui all'articolo 3, lett. h), del D.M. 19 maggio 2017;
- h) **"domicilio digitale speciale"**: il domicilio digitale speciale di cui all'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 82/2005, eletto dall'ispettore in fase di iscrizione al RUI;
- i) **"enti territoriali"**: le Province, le Città metropolitane e la Regione Friuli-Venezia Giulia, cui compete il rilascio dell'autorizzazione ai centri di controllo privati nonché la vigilanza amministrativa sugli stessi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 112/1998 (9);
- j) **"fascicolo dell'ispettore"**: il fascicolo di cui all'articolo 8, comma 5, del D.D. 16 febbraio 2022, che ricomprende i documenti contenuti nel fascicolo del candidato di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, integrato dal certificato di formazione professionale e dall'attestato di frequenza con profitto, conservato in formato digitale nel RUI;
- k) **"informativa privacy"**: l'apposita informativa resa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di titolare del trattamento, conformemente agli articoli 13 e 14 del GDPR ed in favore degli interessati, relativa al trattamento dei loro dati personali effettuato nell'ambito del RUI;
- l) **"ispettore autorizzato"**: l'ispettore di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), n. 2, del D.M. 15 novembre 2021 (16) e, nel dettaglio:
 - (i) **"ispettore autorizzato di modulo B"**: l'ispettore autorizzato che ha superato l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli leggeri, di cui all'articolo 3, comma 6, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
 - (ii) **"ispettore autorizzato di modulo C"**: l'ispettore autorizzato che ha superato l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli pesanti, di cui all'articolo 3, comma 8, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
 - (iii) **"ispettore ope legis"**: l'ispettore di cui all'articolo 13, comma 2, del D.M. 19 maggio 2017 e all'articolo 7 del Decreto del Capo Dipartimento 18 maggio 2018, ovvero colui che, in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018, era già autorizzato o abilitato o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data, abbia superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, equiparato *ope legis* ad un ispettore autorizzato di modulo B. L'ispettore *ope legis* è definito in attività se svolge la sua attività in maniera continuativa ed esclusiva, a norma dell'articolo 240, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada, presso un centro di controllo privato per la revisione dei veicoli leggeri; diversamente si definisce non in attività;
- m) **"ispettori responsabili tecnici"**: gli ispettori *ope legis* o autorizzati, che svolgono la propria attività presso i centri di controllo privati per la revisione dei veicoli leggeri, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- n) **"Multi-Factor Authentication"** o **"MFA"**: il sistema di accesso al RUI che avviene attraverso la verifica dell'identità a due fattori;
- o) **"officina autorizzata alla revisione dei veicoli leggeri"** o **"officina leggeri"**: il centro di controllo privato titolare dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
- p) **"organismi di formazione"**: gli enti erogatori dei corsi di formazione iniziale, anche di integrazione, per conseguire l'abilitazione di ispettore, o corsi di aggiornamento della formazione, di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 17 aprile 2019 e di cui all'Allegato A, n. 3, del D.M. 15 novembre 2021 (16);
- q) **"organismo di supervisione"**: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i), del D.M. 15 novembre 2021 (16), e in

particolare, per quanto attiene ai profili di vigilanza tecnica che qui rilevano, le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e gli uffici della motorizzazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in ragione della competenza territoriale;

- r) **"piattaforma"**: la piattaforma telematica istituita presso il CED che viene utilizzata per la registrazione degli ispettori e per la conservazione delle informazioni ad essi associati da parte della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- s) **"RUI"**: il registro unico telematico degli ispettori di revisione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h-ter), del D.M. 15 novembre 2021 (16), istituito presso il CED;
- t) **"studi di consulenza automobilistica"**: gli studi di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (5) (6);
- u) **"terzi delegati"**: gli studi di consulenza automobilistica, gli organismi di formazione e i centri di controllo privati autorizzati alla revisione dei veicoli leggeri che presentano l'istanza di iscrizione nel RUI nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 4;
- v) **"veicoli leggeri"**: i veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, così come individuati dall'articolo 80, comma 8, del codice della strada;
- w) **"veicoli pesanti"**: i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall'articolo 80, comma 8, del codice della strada.

Articolo 3

Struttura del Registro

1. La struttura del RUI e le relative modalità di funzionamento sono descritte all'interno del paragrafo 2 dell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del decreto.

2. In relazione a ciascun ispettore autorizzato, nel RUI sono acquisiti, oltre al fascicolo dell'ispettore, i seguenti dati e informazioni, come specificamente dettagliati anche negli articoli 6, 7 e 8:

- a) anagrafica dell'ispettore, come dettagliata dall'articolo 16, comma 2, lett. a), del D.D. 16 febbraio 2022;
- b) informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell'abilitazione ed al superamento del relativo esame, come dettagliati dall'articolo 16, comma 2, lett. b), del D.D. 16 febbraio 2022;
- c) informazioni relative alla formazione di aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. c), del D.D. 16 febbraio 2022.

3. Il RUI registra, inoltre, i dati relativi agli esiti degli eventuali procedimenti sanzionatori riguardanti gli ispettori autorizzati, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. 15 novembre 2021 (16). In particolare, sono registrati i seguenti dati:

- a) numero del provvedimento;
- b) data di adozione del provvedimento;
- c) esito sanzionatorio disposto dal provvedimento, in termini di effetto sospensivo o di revoca.

4. In nessun caso il RUI è alimentato con il testo dei provvedimenti di cui al comma precedente.

5. I dati personali confluiscono all'interno del RUI attraverso le modalità di alimentazione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico.

Articolo 4

Accesso al Registro

1. Il RUI è accessibile in tempo reale e in modalità telematica esclusivamente tramite l'utilizzo della piattaforma istituita presso il CED.

2. L'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all'interno del RUI è consentito alle categorie di utenti di cui ai commi da 3 a 6, con le modalità di identificazione e autenticazione informatica e per le finalità ivi indicate.

3. Gli ispettori autorizzati accedono nel RUI per mezzo della piattaforma:

- a) tramite MFA con SPID livello 2 o CIE attraverso il Portale dell'Automobilista, per presentare l'istanza di iscrizione nel RUI e provvedere alle eventuali integrazioni documentali di cui agli articoli 6, 7 ed 8, nonché per visualizzare l'esito dell'istanza stessa;
- b) successivamente all'iscrizione ed attraverso il Portale del Trasporto tramite MFA con SPID livello 2 o CIE, per aggiornare le informazioni relative all'integrazione dell'abilitazione o per aggiornare i dati già presenti nel RUI, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del presente decreto;
- c) per la consultazione di eventuali esiti sanzionatori e dei relativi dati e informazioni di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Le attività di cui al comma 3 lettera a) possono essere delegate dall'ispettore a terzi delegati che si conformano anche alle disposizioni dell'articolo 9. Più in dettaglio:

- a) gli studi di consulenza automobilistica, che accedono tramite MFA con SPID livello 2 o CIE attraverso il Portale del Trasporto, possono procedere alle attività previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per qualunque ispettore autorizzato delegante;
- b) i centri di controllo privati autorizzati alla revisione dei veicoli leggeri, che accedono tramite MFA con SPID livello 2 o CIE attraverso il Portale del Trasporto, possono procedere alle attività previste dagli articoli 6, 8 e 9 per il proprio ispettore responsabile tecnico delegante;
- c) gli organismi di formazione, che accedono secondo le modalità del presente articolo e in base alle tempistiche di accreditamento stabilite dal successivo articolo 18, comma 2, tramite MFA con SPID livello 2 o CIE attraverso il Portale dell'Automobilista, possono procedere alle attività previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per un ispettore autorizzato delegante che sia

stato proprio allievo in un corso di formazione di integrazione o aggiornamento.

5. I competenti uffici degli organismi di supervisione, che accedono al RUI per mezzo della piattaforma tramite MFA con le credenziali istituzionali fornite dal CED, attraverso un servizio offerto dalle *certification authorities* accreditate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Portale del Trasporto:

- a)provvedono a istruire - fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), secondo periodo -, e se del caso approvare, anche previa richiesta di integrazione documentale, le richieste di iscrizione nel RUI di cui agli articoli 6, 7 e 8, verificando, a campione, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾;
- b)provvedono a istruire, e se del caso approvare, le richieste di aggiornamento delle iscrizioni al RUI per integrazione dell'abilitazione posseduta con abilitazione di modulo C, di cui all'articolo 10, o per aggiornamento dei dati del RUI ai sensi degli articoli 12 e 13;
- c)provvedono, ricorrendone il caso, alla registrazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 3.

6. I competenti uffici degli enti territoriali, che accedono al RUI per mezzo della piattaforma tramite MFA con le credenziali istituzionali fornite dal CED, attraverso un servizio offerto dalle *certification authorities* accreditate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Portale del Trasporto, provvedono a istruire e se del caso approvare, anche previa richiesta di integrazione documentale, le richieste di iscrizione nel RUI degli ispettori che sono responsabili tecnici, anche verificando, a campione, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾ nonché la completezza e la correttezza delle informazioni relative all'officina leggeri, presso cui i medesimi ispettori responsabili tecnici svolgono la propria attività.

7. Ai soggetti di cui ai commi 5 e 6 e alla Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la quale accede al RUI per mezzo della piattaforma tramite MFA con le credenziali istituzionali fornite dal CED, attraverso un servizio offerto dalle *certification authorities* accreditate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Portale del Trasporto, è sempre consentito l'accesso al RUI stesso per la consultazione delle informazioni in esso contenute.

Articolo 5

Individuazione del livello di abilitazione posseduta ai fini della selezione del procedimento di iscrizione

1. All'atto dell'iscrizione al RUI, l'ispettore deve preliminarmente indicare il livello di autorizzazione corrispondente alle categorie di veicoli per i quali è abilitato ad effettuare i controlli tecnici, nonché, se ispettore responsabile tecnico, il codice per mezzo del quale è censita presso il CED l'officina leggeri presso cui opera.

2. Per le finalità del comma 1, l'ispettore che richiede l'iscrizione al RUI deve, in primo luogo, indicare alternativamente se:

- a)è ispettore *ope legis* come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), alinea iii);
- b)è ispettore autorizzato che ha conseguito l'abilitazione di modulo B conformemente all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, e relativi decreti attuativi.

3. In ciascuna delle ipotesi di cui al comma 2, l'ispettore deve altresì indicare:

- a)se è responsabile tecnico di un'officina leggeri - qualificandosi, a seconda dei casi, come *ope legis* in attività oppure autorizzato di modulo B responsabile tecnico;
- b)se non è responsabile tecnico - qualificandosi, a seconda dei casi, come *ope legis* non in attività o autorizzato di modulo B non responsabile tecnico;
- c)se ha conseguito anche l'abilitazione di modulo C.

4. La piattaforma indirizza l'ispettore al processo di presentazione dell'istanza di iscrizione pertinente, indicando le informazioni che devono essere rese e la documentazione che deve essere caricata, in ragione delle informazioni preliminari dallo stesso rese ai sensi dei commi da 1 a 3.

5. Ai fini del presente decreto, in fase di iscrizione al RUI, l'ispettore è tenuto ad eleggere domicilio digitale speciale presso il RUI medesimo. Presso tale domicilio sono inviate le comunicazioni riguardanti l'iscrizione nel RUI, il mantenimento della stessa o la sua cancellazione, nonché gli esiti sanzionatori nello stesso registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

6. Contestualmente alla trasmissione della comunicazione, ai sensi del comma 5, secondo periodo, l'ispettore riceve presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lett. b) o 8, comma 1, lettera b) a seconda del caso che ricorre, un messaggio di invito a prendere visione della comunicazione stessa.

Articolo 6

Formalizzazione dell'istanza di iscrizione al RUI di un ispettore ope legis in attività, ed eventualmente anche autorizzato di modulo C, e relativo procedimento istruttorio

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 5, l'ispettore abbia indicato un livello di abilitazione posseduta corrispondente a quello di *ope legis* in attività, e dunque ispettore responsabile tecnico presso un'officina leggeri, ai fini dell'istanza di iscrizione al RUI occorre che siano rese le informazioni e sia caricata la documentazione di seguito indicata:

- a)codice fiscale. Tramite collegamento con ANPR secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ed ai fini della loro correttezza e veridicità, sono acquisiti gli ulteriori dati anagrafici: nome e cognome; data e luogo di nascita; Comune e Provincia o Stato estero; indirizzo di residenza;
- b)recapiti di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC);

- c) firma digitale: estremi del certificato di firma digitale e data di scadenza dello stesso;
- d) attestato di frequenza con profitto del corso di formazione di aggiornamento, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), ultimo periodo del D.M. 15 novembre 2021 (16) o, ricorrendo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, frequentato per l'accesso all'esame di abilitazione al modulo C;
- e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (15), della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del regolamento di esecuzione del codice della strada;

2. L'ispettore di cui al comma 1 verifica che il codice meccanografico dell'officina leggeri, abbinato dagli enti territoriali al suo codice fiscale nei sistemi informatici del CED e restituito dalla piattaforma, sia coerente con quello dell'officina leggeri presso la quale è ispettore responsabile tecnico alla data di presentazione dell'istanza. A seguito della verifica di cui al periodo che precede:

- a) qualora il codice fiscale non risulti abbinato ad alcuna officina leggeri, la piattaforma, tramite un messaggio di errore, segnala l'impossibilità a procedere all'iscrizione sollecitando l'ispettore a recarsi presso la propria officina al fine di verificare tramite l'ente territoriale, la propria posizione ai fini del buon esito dell'istruttoria;
- b) qualora il codice fiscale risulti abbinato ad una officina leggeri, la piattaforma, tramite un messaggio, espone il codice meccanografico della stessa con l'invito a verificare la coerenza di tale codice con quello dell'officina presso la quale l'ispettore svolge le funzioni di responsabile tecnico alla data di presentazione dell'istanza; in caso contrario lo stesso messaggio lo invita a recarsi presso la propria officina al fine di verificare tramite l'ente territoriale, la propria posizione ai fini del buon esito dell'istruttoria.

3. Qualora l'ispettore di cui al comma 1 abbia anche integrato la propria abilitazione come ispettore di modulo C, fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, provvede altresì:

- a) a caricare il certificato di formazione professionale di modulo C, valorizzando la data dell'esame di conseguimento dell'abilitazione di modulo C e la data di rilascio del già menzionato certificato;
- b) a caricare una o più polizze assicurative in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.M. 15 novembre 2021 (16), valorizzando la data di scadenza di ciascuna polizza;
- c) a valorizzare, attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma nella forma di dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (15), la sussistenza di tutte le eventuali condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui all'articolo 17, commi 3, 4, 5 e 6-bis, lettera a), ultimo periodo del D.M. 15 novembre 2021 (16); ove tali condizioni non ricorrano, nelle stesse forme ne dichiara la non sussistenza;
- d) a caricare il fascicolo dell'ispettore.

4. Il buon esito dell'invio dell'istanza di iscrizione è registrato nella piattaforma con un numero identificativo dell'istanza: questo è esposto e visibile nella piattaforma stessa all'ispettore o, se del caso, al terzo delegato ed è altresì reso noto all'ispettore tramite invio di una comunicazione al domicilio digitale speciale.

5. L'ente territoriale competente in ragione dell'autorizzazione di cui è titolare l'officina leggeri presso la quale l'ispettore di cui al comma 1 è responsabile tecnico, provvede all'istruttoria relativa a quanto indicato al comma 1, lettera a) e lettera e). Verifica, inoltre, la coerenza dell'abbinamento con il codice meccanografico di cui al comma 2.

6. L'organismo di supervisione territorialmente competente provvede all'istruttoria relativa a quanto indicato dal comma 1, lettere b) e d), ricorrendone il caso, dal comma 3.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'ufficio che procede all'istruttoria può, con provvedimento motivato, assegnare all'istante un termine per produrre integrazioni documentali: il provvedimento è notificato tramite la piattaforma al domicilio digitale speciale dell'ispettore; l'esistenza di una richiesta di integrazioni documentali, una sintetica descrizione della stessa ed il numero di protocollo del provvedimento notificato al domicilio digitale speciale sono visualizzabili - dall'ispettore o, eventualmente, dal terzo dallo stesso delegato -, in fase di accesso alla piattaforma.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 sospende il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 11, comma 7, sia per l'ente territoriale di cui al comma 5 che per l'organismo di supervisione di cui al comma 6. In caso di inutile decorso del termine assegnato per le integrazioni documentali, l'istanza di iscrizione nel RUI si intende respinta.

Articolo 7

Formalizzazione dell'istanza di iscrizione al RUI di un ispettore ope legis non in attività, ed eventualmente anche autorizzato di modulo C, e relativo procedimento istruttorio

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 5, l'ispettore abbia indicato un livello di abilitazione posseduta corrispondente a quello di *ope legis* non in attività, ai fini dell'istanza di iscrizione al RUI occorre che siano rese le informazioni e sia caricata la documentazione di seguito indicata:

- a) codice fiscale. Tramite collegamento con ANPR secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ed ai fini della loro correttezza e veridicità, sono acquisiti gli ulteriori dati anagrafici: nome e cognome; data e luogo di nascita; Comune e Provincia o Stato estero; indirizzo di residenza;
- b) recapiti di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC);
- c) firma digitale: estremi del certificato di firma digitale e data di scadenza dello stesso;
- d) documento che comprova che l'abilitazione o l'autorizzazione ad espletare attività come ispettore responsabile tecnico presso un'officina di revisione per veicoli leggeri rilasciata dall'ente territoriale al tempo competente e valorizzazione della data (in ogni

- caso non successiva al 31.8.2018) di emissione del predetto documento;
- e) attestato di frequenza con profitto del corso di formazione di aggiornamento, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), ultimo periodo del D.M. 15 novembre 2021 ⁽¹⁶⁾ o, ricorrendone il caso di cui al comma 2 del presente articolo, frequentato per l'accesso all'esame di abilitazione al modulo C;
 - f) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a e), del regolamento di esecuzione del codice della strada;
 - g) attestazione di versamento relativa all'imposta di bollo, per la domanda di iscrizione al RUI, effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora l'ispettore di cui al comma 1 abbia anche integrato la propria abilitazione come ispettore di modulo C, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere da a) a f), provvede altresì:

- a) a caricare il certificato di formazione professionale di modulo C, valorizzando la data dell'esame di conseguimento dell'abilitazione di modulo C e la data di rilascio del già menzionato certificato;
- b) a caricare una o più polizze assicurative in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.M. 15 novembre 2021 ⁽¹⁶⁾, valorizzando la data di scadenza di ciascuna polizza;
- c) a valorizzare, attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma nella forma di dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾, la sussistenza di tutte le eventuali condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui all'articolo 17, commi 3, 4, 5 e 6-bis, lettera a), ultimo periodo del D.M. 15 novembre 2021 ⁽¹⁶⁾; ove tali condizioni non ricorrano, nelle stesse forme ne dichiara la non sussistenza;
- d) a caricare il fascicolo dell'ispettore.

3. Il buon esito dell'invio dell'istanza di iscrizione è registrato nella piattaforma con un numero identificativo dell'istanza: questo è esposto e visibile nella piattaforma stessa all'ispettore o, se del caso al terzo delegato ed è altresì reso noto all'ispettore tramite invio di una comunicazione al domicilio digitale speciale.

4. L'organismo di supervisione territorialmente competente provvede all'istruttoria relativa a quanto indicato dal comma 1 e, ricorrendone il caso, dal comma 2. In particolare, provvede a verificare l'idoneità del titolo di studio prescritto, attingendolo dal fascicolo dell'ispettore.

5. L'ufficio dell'organismo di supervisione che, ai sensi del comma 4, procede all'istruttoria può, con provvedimento motivato, assegnare all'istante un termine per produrre integrazioni documentali: il provvedimento è notificato tramite la piattaforma al domicilio digitale speciale dell'ispettore; l'esistenza di una richiesta di integrazioni documentali, una sintetica descrizione della stessa ed il numero di protocollo del provvedimento notificato al domicilio digitale speciale sono visualizzabili - dall'ispettore o, eventualmente, dal terzo dallo stesso delegato -, in fase di accesso alla piattaforma.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 sospende il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 11, comma 7. In caso di inutile decorso del termine assegnato per le integrazioni documentali, l'istanza di iscrizione nel RUI si intende respinta.

Articolo 8

Formalizzazione dell'istanza di iscrizione al RUI di un ispettore autorizzato di modulo B, ed eventualmente anche di modulo C, e relativo procedimento istruttorio

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 5, l'ispettore abbia indicato un livello di abilitazione posseduta corrispondente a quello autorizzato di modulo B, ai fini dell'istanza di iscrizione al RUI occorre che siano rese le informazioni e sia caricata la documentazione di seguito indicata:

- a) codice fiscale. Tramite collegamento con ANPR secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ed ai fini della loro correttezza e veridicità, sono acquisiti gli ulteriori dati anagrafici: nome e cognome; data e luogo di nascita; Comune e Provincia o Stato estero; indirizzo di residenza;
- b) recapiti di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC);
- c) firma digitale: estremi del certificato di firma digitale e data di scadenza dello stesso;
- d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾, di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a e), del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- e) il certificato di formazione professionale di modulo B, valorizzando la data dell'esame di conseguimento dell'abilitazione di modulo B e la data di rilascio del già menzionato certificato;
- f) il fascicolo dell'ispettore.

2. L'ispettore di cui al comma 1 se è anche responsabile tecnico verifica che il codice meccanografico dell'officina leggeri, abbinato dagli enti territoriali al suo codice fiscale nei sistemi informatici del CED e restituito dalla piattaforma, sia coerente con quello dell'officina leggeri presso la quale è responsabile tecnico alla data di presentazione dell'istanza. A seguito della verifica di cui al periodo che precede:

- a) qualora il codice fiscale non risulti abbinato ad alcuna officina leggeri, la piattaforma, tramite un messaggio di errore, segnala l'impossibilità a procedere all'iscrizione sollecitando l'ispettore a recarsi presso la propria officina al fine di verificare tramite l'ente territoriale, la propria posizione ai fini del buon esito dell'istruttoria;
- b) qualora il codice fiscale risulti abbinato ad una officina leggeri, la piattaforma, tramite un messaggio, espone il codice meccanografico della stessa con l'invito a verificare la coerenza di tale codice con quello dell'officina presso la quale l'ispettore

svolge le funzioni di responsabile tecnico alla data di presentazione dell'istanza; in caso contrario lo stesso messaggio lo invita a recarsi presso la propria officina al fine di verificare tramite l'ente territoriale, la propria posizione ai fini del buon esito dell'istruttoria.

3. Ove ricorra il caso di cui al comma che precede, la dichiarazione di cui al comma 1, lettera d) è resa nel senso di permanenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere b) c) ed e), del regolamento di esecuzione del codice della strada.

4. Qualora l'ispettore di cui al comma 1 e, se del caso anche comma 2, abbia anche integrato la propria abilitazione come ispettore di modulo C, fermo restando quanto disposto dai già menzionati commi, provvede altresì:

- a) a caricare il certificato di formazione professionale di modulo C, valorizzando la data dell'esame di conseguimento dell'abilitazione di modulo C e la data di rilascio del già menzionato certificato;
- b) a caricare una o più polizze assicurative in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.M. 15 novembre 2021 ⁽¹⁶⁾, valorizzando la data di scadenza di ciascuna polizza;
- c) a valorizzare, attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma nella forma di dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾, la sussistenza di tutte le eventuali condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui all'articolo 17, commi 3, 4, 5 e 6-*bis*, lettera a), ultimo periodo del D.M. 15 novembre 2021 ⁽¹⁶⁾; ove tali condizioni non ricorrano, nelle stesse forme ne dichiara la non sussistenza.

5. Il buon esito dell'invio dell'istanza di iscrizione è registrato nella piattaforma con un numero identificativo dell'istanza: questo è esposto e visibile nella piattaforma stessa all'ispettore o, se del caso al terzo delegato ed è altresì reso noto all'ispettore tramite invio di una comunicazione al domicilio digitale speciale.

6. Ove ricorra il caso di cui al comma 2, l'ente territoriale, competente in ragione dell'autorizzazione di cui è titolare l'officina leggeri presso la quale l'ispettore di cui al comma 1 è responsabile tecnico, provvede all'istruttoria relativa alla dichiarazione ed alla verifica di coerenza dell'abbinamento con il codice meccanografico, previsti dal comma 2 stesso.

7. L'organismo di supervisione territorialmente competente provvede all'istruttoria relativa a quanto indicato dal comma 1 e, nel caso in cui l'ispettore non sia responsabile tecnico, dal comma 3.

8. Nel caso di cui al comma 6, e ove ricorra, del comma 5, l'ufficio che procede all'istruttoria può, con provvedimento motivato, assegnare all'istante un termine per produrre integrazioni documentali: il provvedimento è notificato tramite la piattaforma al domicilio digitale speciale dell'ispettore; l'esistenza di una richiesta di integrazioni documentali, una sintetica descrizione della stessa ed il numero di protocollo del provvedimento notificato al domicilio digitale speciale sono visualizzabili - dall'ispettore o, eventualmente, dal terzo dallo stesso delegato -, in fase di accesso alla piattaforma.

9. Il provvedimento di cui al comma 7 sospende il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 11, comma 7, per l'organismo di supervisione e, ove ricorra il caso del comma 5, anche per l'ente territoriale. In caso di inutile decorso del termine assegnato per le integrazioni documentali, l'istanza di iscrizione nel RUI si intende respinta.

Articolo 9

Adempimenti dei terzi delegati per la formalizzazione dell'istanza di iscrizione di un ispettore al RUI

1. Nel caso in cui l'istanza di iscrizione nel RUI venga formalizzata da parte di terzi delegati dall'ispettore ad operare per suo conto, all'istanza sono allegati, negli appositi campi, i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente dall'ispettore:

- a) documento di delega del terzo;
- b) informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), per presa visione;
- c) dichiarazione di veridicità e di conformità all'originale dei documenti esibiti al terzo delegato, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾.

2. Il terzo delegato dichiara la conformità dei documenti caricati a quelli prodotti dall'ispettore, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾ ed attraverso apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma stessa.

Articolo 10

Formalizzazione dell'istanza di aggiornamento dell'iscrizione nel RUI di un ispettore che ha integrato l'abilitazione posseduta con il modulo C e relativo procedimento istruttorio

1. Qualora un ispettore già iscritto al RUI come ispettore autorizzato di modulo B, o equiparato *ope legis* a quest'ultimo, sostenga con esito positivo l'esame per il conseguimento dell'abilitazione anche di modulo C, presenta l'istanza di integrazione dell'iscrizione nel RUI tramite la piattaforma. A tal fine rende le informazioni e carica la documentazione di seguito indicata:

- a) carica il certificato di formazione professionale di modulo C, valorizza la data dell'esame di conseguimento dell'abilitazione di modulo C e la data di rilascio del già menzionato certificato;
- b) carica una o più polizze assicurative in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.M. 15 novembre 2021 ⁽¹⁶⁾, valorizzando la data di scadenza di ciascuna polizza;
- c) rende la dichiarazione di sussistenza di tutte le eventuali condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui all'articolo 17, commi 3, 4, 5, 6-*bis*, lettera a), ultimo periodo del D.M. 15 novembre 2021 ⁽¹⁶⁾, attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma nella forma di dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾; ove tali condizioni non ricorrano, nelle stesse forme ne dichiara la non sussistenza;
- d) carica la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 ⁽¹⁵⁾, della permanenza dei requisiti di cui

all'articolo 240, comma 1, lettere b) c) ed e), del regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. Il buon esito dell'invio dell'istanza di iscrizione è registrato nella piattaforma con un numero identificativo dell'istanza: questo è esposto e visibile nella piattaforma stessa all'ispettore e gli è altresì reso noto tramite invio di una comunicazione al domicilio digitale speciale.

3. L'organismo di supervisione territorialmente competente provvede all'istruttoria e, se del caso, può con provvedimento motivato assegnare all'istante un termine per produrre integrazioni documentali: il provvedimento è notificato al domicilio digitale speciale. L'esistenza di una richiesta di integrazioni documentali, una sintetica descrizione della stessa ed il numero di protocollo del provvedimento notificato sono visualizzabili dall'ispettore anche accedendo alla piattaforma.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 sospende il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 11, comma 8. In caso di inutile decorso del termine assegnato per le integrazioni documentali, l'istanza di iscrizione nel RUI si intende respinta.

Articolo 11

Conclusione del procedimento

1. L'istanza di iscrizione al RUI di un ispettore responsabile tecnico di un'officina leggeri può:

- a) essere accolta, qualora sia l'ente territoriale che l'organismo di supervisione competenti abbiano concluso con esito favorevole l'istruttoria di propria competenza;
- b) essere rigettata, qualora anche solo uno tra l'ente territoriale e l'organismo di supervisione competenti abbia concluso con esito negativo l'istruttoria di propria competenza. L'esito negativo dell'istruttoria reso dall'ente territoriale competente comporta automaticamente il rigetto dell'istanza di iscrizione, senza necessità che l'organismo di supervisione completi l'istruttoria di propria competenza;
- c) essere accolta, qualora anche solo uno tra l'ente territoriale e l'organismo di supervisione competenti abbia concluso con esito favorevole e l'altro non abbia concluso l'istruttoria di propria competenza entro il termine del procedimento di cui al comma 7;
- d) essere accolta, qualora né l'ente territoriale né l'organismo di supervisione competenti abbiano concluso l'istruttoria di propria competenza entro il termine del procedimento di cui al comma 7;
- e) essere rigettata, qualora anche uno solo tra l'ente territoriale e l'organismo di supervisione competenti abbia richiesto integrazioni documentali, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, e dell'articolo 8, comma 8, e il tempo a tal fine assegnato sia inutilmente decorso.

2. Per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione nel RUI si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 5 e 6.

3. Il provvedimento motivato di rigetto dell'iscrizione al RUI è adottato dall'ente territoriale o dall'organismo di supervisione che, nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza, rinvienga la non sussistenza delle condizioni prescritte. L'ufficio che adotta il provvedimento lo comunica all'ispettore direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito nell'istanza stessa. L'esito di tale provvedimento è visibile per l'ispettore - e se del caso al terzo delegato - in fase di accesso alla piattaforma.

4. L'istanza di iscrizione al RUI di un ispettore che non è anche responsabile tecnico di un'officina leggeri oppure l'istanza di aggiornamento dell'iscrizione nel RUI dell'ispettore che ha integrato l'abilitazione posseduta con il modulo C, può:

- a) essere accolta, qualora l'organismo di supervisione competente abbia concluso con esito favorevole l'istruttoria;
- b) essere rigettata, qualora l'organismo di supervisione competente abbia concluso con esito negativo l'istruttoria;
- c) essere accolta, qualora l'organismo di supervisione competente non abbia concluso l'istruttoria di propria competenza entro il termine del procedimento di cui al comma 7 o 8, in ragione del tipo di istanza;
- d) essere rigettata, qualora l'organismo di supervisione competente abbia richiesto integrazioni documentali, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, dell'articolo 8, comma 7 e dell'articolo 10, comma 3, e il tempo a tal fine assegnato sia inutilmente decorso.

5. L'accoglimento dell'istanza di iscrizione nel RUI di un ispettore che non è anche responsabile tecnico di un'officina leggeri è notificato dalla piattaforma all'ispettore stesso al relativo domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, secondo periodo, e reca l'attestato di iscrizione al RUI, il codice di iscrizione generato dal sistema informatico e identificativo dell'ispettore nonché il riepilogo dei dati di iscrizione presenti nel registro stesso. L'accoglimento di un'istanza di aggiornamento dell'iscrizione al RUI di cui all'articolo 10 è comunicato e notificato dalla piattaforma all'ispettore stesso al relativo domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, secondo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6.

6. Il provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di iscrizione al RUI di un ispettore che non è anche responsabile tecnico di un'officina leggeri oppure dell'istanza di aggiornamento dell'iscrizione nel RUI di un ispettore che ha integrato l'abilitazione posseduta con il modulo C, è adottato dall'organismo di supervisione che lo comunica all'ispettore direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito nell'istanza stessa. L'esito di tale provvedimento è visibile per l'ispettore in fase di accesso alla piattaforma.

7. Il tempo del procedimento per le istanze di cui agli articoli 6, 7 e 8 è **stabilito in trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241** (21).

8. Il tempo del procedimento per le istanze di cui all'articolo 10 è **stabilito in trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241** (21).

Articolo 12

Aggiornamento dei dati registrati nel RUI

1. Nel corso del periodo di iscrizione nel RUI, un ispettore deve, in ogni caso, provvedere a:

- a)aggiornare il certificato della propria firma digitale, se in scadenza;
- b)aggiornare le informazioni relative agli obblighi di formazione di aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 13 .
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nel corso del periodo di iscrizione al RUI, un ispettore con abilitazione di modulo C:
- a)può, e se in scadenza deve, disporre variazioni in merito ai dati identificativi della polizza assicurativa, prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.M. 15 novembre 2021 (16);
- b)ricorrendone il caso, deve aggiornare le dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza o non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 17, commi 3, 4, 5 e 6-bis, lettera a), ultimo periodo del D.M. 15 novembre 2021 (16).
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'ispettore accede al RUI e provvede a rendere nella piattaforma le dichiarazioni e/o a caricare la documentazione, con le medesime modalità previste per la prima iscrizione.
- 3-bis (22) Per le istanze di aggiornamento di cui al comma 1, lett. b) e comma 2, lett. a), l'ispettore effettua il versamento dell'imposta di bollo, come prevista per legge, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**
4. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 19, comma 2, gli ispettori autorizzati di cui all'articolo 1, comma 2 provvedono all'aggiornamento dei dati di cui ai commi che precedono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'organismo di supervisione territorialmente competente provvede all'istruttoria della richiesta di aggiornamento dei dati dell'iscrizione e, se del caso, può con provvedimento motivato assegnare all'istante un termine per presentare integrazioni documentali: il provvedimento è notificato tramite la piattaforma al domicilio digitale speciale dell'ispettore; l'esistenza di una richiesta di integrazioni documentali, una sintetica descrizione della stessa ed il numero di protocollo del provvedimento notificato al domicilio digitale speciale sono visualizzabili dall'ispettore in fase di accesso alla piattaforma. Il provvedimento di cui al periodo precedente sospende il termine di conclusione del procedimento, stabilito in trenta giorni. In caso di inutile decorso del termine assegnato per le integrazioni documentali, l'istanza di aggiornamento dei dati registrati nel RUI si intende respinta. Fatto salvo il diverso termine di conclusione del procedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 4.
6. All'accoglimento dell'istanza di aggiornamento dell'iscrizione nel RUI si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2.
7. Il provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di aggiornamento dell'iscrizione al RUI è adottato dall'organismo di supervisione che lo comunica all'ispettore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3.

Articolo 13

Assolvimento degli obblighi formativi ed aggiornamento del RUI

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la prima formazione di aggiornamento di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, condizione per il mantenimento dell'iscrizione al RUI, deve essere assolta:
- a)entro il 31 marzo 2025 per gli ispettori equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010;
- b)entro il 31 dicembre 2025, equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, se abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.
2. Qualora un ispettore di cui al comma 1, lettera a) o b), abbia provveduto ad integrare la propria abilitazione di modulo C, l'obbligo di formazione di aggiornamento deve essere assolto entro tre anni dalla data dell'esame di modulo C.
3. La prima formazione di aggiornamento degli ispettori, che hanno conseguito l'abilitazione conformemente all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019 e relativi decreti attuativi, deve essere assolta entro tre anni dalla data dell'esame di modulo B oppure, se conseguito, di modulo C.
4. (23).
5. (24).
6. Per procedere all'aggiornamento delle informazioni relative agli obblighi formativi, l'ispettore accede alla piattaforma e provvede a caricare l'attestato di frequenza con profitto, in corso di validità, ed a valorizzare nell'apposito campo la data di emissione dell'attestato stesso.
7. Per l'istruttoria, l'adozione di un provvedimento di accoglimento dell'istanza di aggiornamento dei dati relativi alla formazione di aggiornamento, oppure di un provvedimento motivato di rigetto della stessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5, 6 e 7.
8. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, la formazione di aggiornamento ha validità di 3 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di aggiornamento della formazione.
9. In caso di inottemperanza degli obblighi di formazione e aggiornamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) e comma 3.

Articolo 14

Verifiche periodiche

1. L'accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato è eseguito d'ufficio da parte dell'organismo di supervisione competente, anche mediante controlli periodici a campione, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, del D.M. 15 novembre 2021 (16).

2. La piattaforma provvede a controlli automatici relativi:

- a) alla validità del certificato di firma digitale;
- b) alla validità delle polizze assicurative di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.M. 15 novembre 2021 (16);
- c) alla validità della formazione di aggiornamento;
- d) all'insorgere o al venir meno dell'abbinamento di un codice fiscale di un ispettore con il codice meccanografico per mezzo del quale un'officina leggera è censita nel CED.

3. Qualora, i controlli automatici di cui al comma 2, lettere a), b) e c), verifichino maturata una delle scadenze ivi previste, la posizione dell'ispettore all'interno del RUI passa dallo stato di "attivo" allo stato di "non attivo", fino alla regolarizzazione dei requisiti. Lo stato "non attivo" non consente il collegamento con il CED per operare le revisioni dei veicoli.

4. In ogni caso, qualora l'organismo di supervisione competente accerti l'insorgere di una delle fattispecie previste dall'articolo 18, comma 1, del D.M. 15 novembre 2021 (16), l'organismo di supervisione territorialmente competente adotta i provvedimenti di sospensione e revoca, secondo le disposizioni del medesimo articolo e registra all'interno del RUI gli esiti derivanti dai medesimi, nonché i dati e le informazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 4, la posizione dell'ispettore nel RUI passa dallo stato di "attivo" allo stato di "sospeso" o "revocato". Lo stato "sospeso" e "revocato" non consente il collegamento con il CED per operare le revisioni dei veicoli.

Capo II

Trattamento dei dati personali

Articolo 15

Principi sottesi al trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del RUI. Il predetto titolare assicura che il trattamento sia effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (17) e del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, ai principi di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (17). Il titolare assicura altresì che il trattamento sia effettuato ai soli fini dell'esecuzione delle attività previste dal presente decreto.

2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal presente decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (17).

3. Al fine di garantire i principi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti implementa le principali garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nel RUI, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (17) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (11). I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell'allegato tecnico di cui è corredato il presente decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza del sistema e degli accessi e il tracciamento delle operazioni effettuate.

4. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento delle misure di sicurezza adottate ad eventuali aggiornamenti tecnico informatici o a nuove disposizioni di legge, nonché al fine di recepire eventuali indicazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, le relative modifiche tecniche saranno adottate con apposito decreto di modifica.

Articolo 16

Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali

1. Il trattamento dei dati personali degli interessati, come definiti dall'allegato tecnico al presente decreto, nell'ambito del RUI è eseguito nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei medesimi.

2. Nell'ambito del RUI sono trattati i dati personali degli interessati, come indicati agli articoli 3, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di titolare del trattamento, fornisce apposita informativa agli Interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (17), circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del RUI.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di titolare del trattamento garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 (17).

Articolo 17

Conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione", di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 (17). In particolare:

- a) i dati degli ispettori sono conservati per 4 (quattro) anni dalla data di cancellazione degli stessi dal RUI, per consentire gli accertamenti di legge relativamente alle attività di revisione svolte nel rispetto delle tempistiche massime previste di cui all'articolo 5 del D.M. 19 maggio 2017 ed è automaticamente adeguato in ragione di successive disposizioni unionali che eventualmente modifichino le predette tempistiche;
- b) i dati dei terzi delegati, del personale amministrativo dell'organismo di supervisione, degli enti territoriali e della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono conservati fino alla cessazione del ruolo in funzione del quale è garantito l'accesso al RUI e sono cancellati entro 1 (uno) anno dalla data di relativa cessazione;
- c) la documentazione relativa alle polizze assicurative di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, in seguito all'approvazione dell'istanza, è conservata in piattaforma in modalità criptata per 2 (due) anni dopo la data di relativa scadenza al fine di consentire gli accertamenti previsti dalla legge. Dopo tale periodo di tempo, vengono conservati solo i dati riportati al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico, secondo le tempistiche di cui alla precedente lettera a).

2. In caso di rigetto dell'istanza di iscrizione al RUI, i dati dell'ispettore e le informazioni relative all'istanza presentata, sono oggetto di cancellazione decorsi inutilmente i termini utili per un eventuale ricorso.

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Fino al momento di attuazione e di piena operatività dei sistemi di accesso alla piattaforma tramite MFA con SPID livello 2 o CIE, l'accesso al RUI, disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto, avverrà attraverso l'utilizzo delle credenziali rilasciate dal CED.

2. Con successivo atto del Direttore Generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le tempistiche e le modalità di accreditamento degli organismi di formazione ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'accesso al RUI.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, gli ispettori possono presentare l'istanza di iscrizione al RUI dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del **1° dicembre 2025** (21).

2. A partire dal giorno **2 gennaio 2026** (21) non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato coloro che non risultino iscritti al RUI ovvero coloro che non abbiano provveduto ad aggiornare i dati registrati nel RUI ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 20, comma 1, del D.D. 16 febbraio 2022 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (20).

Il Capo Dipartimento: RIAZZOLA

Allegato Tecnico

"PRINCIPALI GARANZIE E MISURE DI SICUREZZA"

1. Introduzione

Il presente Allegato Tecnico, annesso al Decreto avente ad oggetto la disciplina delle modalità di tenuta del Registro Unico degli Ispettori di revisione (di seguito, anche "**Decreto**"), descrive profili funzionali e tecnici del Registro Unico degli Ispettori (di seguito, anche "**RUI**"), anche con riferimento alle garanzie e misure di sicurezza tecnico-organizzative adottate dal titolare, finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati i cui dati sono coinvolti nel trattamento, in conformità al GDPR, al Codice *privacy* e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia. Sono, altresì, descritte le operazioni eseguibili sui

dati. Sul punto, si precisa che al presente Allegato Tecnico sono allegati i documenti "Matrice dei dati" e "Matrice dei documenti", all'interno dei quali sono riportati gli elementi di dettaglio relativi, rispettivamente, alle tipologie e categorie di dati e dei documenti personali con riferimento alle diverse tipologie di ispettore autorizzato, nonché all'eventuale obbligatorietà del relativo conferimento.

2. Descrizione del Registro Unico degli Ispettori e del relativo modello di funzionamento

Si riporta di seguito la descrizione del ciclo di vita dei dati realizzato nell'ambito del RUI:

- A. "Raccolta dei dati": in tale fase, i dati e le informazioni richieste ai fini dell'iscrizione al RUI vengono fornite dagli utenti ispettori autorizzati o terzi delegati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione e sono raccolti tramite l'apposito microservizio a ciò dedicato;
- B. "Verifica e Approvazione": a seguito della presentazione della richiesta di iscrizione da parte dell'utente ispettore autorizzato o terzo delegato, gli utenti personale amministrativo dell'organismo di supervisione e degli enti territoriali procedono alla verifica sulla correttezza e completezza delle informazioni contenute all'interno della suddetta richiesta, ai fini dell'approvazione, del rigetto o dell'eventuale richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione medesima. Sul punto, si precisa che, per il tramite dell'apposito microservizio, il sistema esegue i controlli di validazione e autorizzazione volti ad assicurare l'inserimento e/o la modifica dei dati da parte dei soli utenti ispettori autorizzati o terzi delegati;
- C. "Inserimento nel RUI": una volta approvata l'istanza di iscrizione, i dati conferiti confluiscono all'interno del RUI. Tale processo comporta: il caricamento dei dati nel database dedicato al RUI;
- D. "Trattamento e Conservazione": una volta confluiti all'interno del RUI, i dati sono processati e conservati nel database del sistema per il perseguimento delle specifiche finalità del trattamento effettuato nell'ambito del RUI;
- E. "Accesso e Utilizzo": i dati sono accessibili agli utenti previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica presso il Portale dell'Automobilista o il Portale del Trasporto. In particolare, nell'ambito della procedura di accesso al RUI, sono previsti: (i) un sistema di *logging* integrato; (ii) soluzioni di monitoraggio per tenere traccia delle operazioni del sistema e facilitare l'identificazione di eventuali problemi tecnici. In particolare, le applicazioni saranno configurate per produrre i *log* necessari a tracciare gli eventi significativi, ossia le chiamate effettuate internamente ed esternamente al sistema, e una piattaforma di *Log Management* configurata per raccogliere, interpretare e indicizzare i dati. Grazie a queste modalità, il team di sicurezza e di gestione IT monitora e analizza facilmente i log per individuare potenziali problemi di sicurezza, migliorare le prestazioni del sistema e risolvere eventuali anomalie;
- F. "Aggiornamento": i dati relativi agli utenti ispettori autorizzati sono aggiornati in considerazione dell'inserimento di nuove informazioni e/o di modifica delle informazioni esistenti;
- G. "Archiviazione e Backup": i dati sono archiviati in un formato sicuro per scopi di conservazione a lungo termine. Inoltre, viene eseguito un backup giornaliero di tipo incrementale e un full backup settimanale per prevenire la perdita dei dati a causa di guasti tecnici o altri incidenti;
- H. "Cancellazione logica": infine, i dati sono eliminati mediante cancellazione logica qualora non risultassero più necessari per il perseguimento delle finalità di trattamento, nonché su richiesta dell'utente interessato.



Figura 1 - Flusso di processo di iscrizione al RUI

* La gestione e l'esito dell'istanza di iscrizione sono di pertinenza dell'organismo di supervisione o dell'ente territoriale in relazione alle competenze delineate nel Decreto

Ciò posto, sotto il profilo strutturale, il RUI si articola nelle seguenti aree (di seguito, anche "sezioni"):

- (i) "Precaricamento";
- (ii) "Verifica delle richieste di iscrizione";
- (iii) "Anagrafica dell'ispettore autorizzato registrato".

In particolare, si precisa che:

- l'utente ispettore autorizzato ha accesso alle proprie informazioni personali contenute nelle seguenti sezioni:
 - "Precaricamento": l'utente accede alla sezione ai fini della compilazione dei campi e del caricamento della documentazione relativa alla presentazione dell'istanza di iscrizione;
 - "Verifica delle richieste di iscrizione": l'utente accede alla sezione ai fini dell'effettuazione delle eventuali integrazioni richieste per l'istanza di iscrizione al RUI;
 - "Anagrafica dell'ispettore autorizzato registrato": l'utente accede alla sezione ai fini della visualizzazione del proprio profilo all'interno del quale egli è abilitato ad effettuare le seguenti operazioni:
 - Eventuale effettuazione della richiesta di integrazione dell'abilitazione;
 - visualizzazione degli esiti sanzionatori e dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto;

- eventuale inserimento degli aggiornamenti riguardanti le seguenti informazioni:
 - centri di controllo rispetto ai quali l'utente ispettore autorizzato versa in conflitto di interesse;
 - formazione;
 - firma digitale;
 - polizza assicurativa.

Ciò posto, si precisa che è previsto un sistema di notifica automatica tramite la piattaforma al domicilio digitale speciale dell'utente ispettore autorizzato, delle seguenti informazioni:

- Comunicazione di avvenuto invio della richiesta di iscrizione;
- comunicazione di richiesta di integrazioni in riferimento all'istanza di iscrizione, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 7, 7, comma 5, 8, comma 8 e dall'articolo 10, comma 3 del Decreto;
- comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Decreto;
- comunicazione motivata di rigetto della richiesta di iscrizione come definito nell'articolo 11, comma 3, del Decreto;
- comunicazione di accoglimento, di richiesta di integrazioni o motivata di rigetto delle istanze di aggiornamento delle informazioni contenute all'interno del profilo del medesimo utente ispettore autorizzato, come definito dall'articolo 12 commi 5, 6 e 7 del Decreto;

Inoltre, vengono gestiti al di fuori del RUI le seguenti informazioni:

- Comunicazione motivata di rigetto della richiesta di iscrizione secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Decreto;
- comunicazione di rigetto delle istanze di aggiornamento delle informazioni contenute all'interno del profilo del medesimo utente ispettore autorizzato, come definito nell'articolo 12, comma 7 del Decreto;
- comunicazione degli esiti sanzionatori;
- comunicazione dell'avvenuta eliminazione, sospensione o conferma di un esito sanzionatorio già adottato;
- l'utente terzo delegato ha accesso alle informazioni dell'ispettore autorizzato contenute nelle seguenti sezioni:
 - *"Precaricamento"*: l'utente accede alla sezione ai fini della compilazione dei campi e del caricamento della documentazione relativa alla presentazione dell'istanza di iscrizione per l'utente ispettore autorizzato;
 - *"Verifica delle richieste di iscrizione"*: l'utente accede alla sezione ai fini dell'effettuazione delle eventuali integrazioni richieste per l'istanza di iscrizione al RUI per l'utente ispettore autorizzato.

Ciò posto, si precisa che, terminato il processo di richiesta di iscrizione, il sistema notifica in via automatica al domicilio digitale speciale dell'utente ispettore autorizzato la comunicazione di avvenuto invio della richiesta di iscrizione;

- l'utente personale amministrativo dell'organismo di supervisione ha accesso alle informazioni dei singoli ispettori autorizzati contenute nelle seguenti sezioni:
 - *"Verifica delle richieste di iscrizione"*: l'utente accede alla sezione ai fini della verifica dei dati e della documentazione inserita all'interno del RUI, a valle della quale potrà approvare, rigettare o richiedere eventuali integrazioni dell'istanza di iscrizione al RUI. Sul punto, si precisa che l'utente non effettua la verifica rispetto ai seguenti elementi, in quanto di competenza dell'utente personale amministrativo degli enti territoriali:
 - Dichiarazione sostitutiva sui requisiti morali presentata dagli ispettori autorizzati provenienti dal ruolo di responsabili tecnici;
 - informazioni relative al centro di controllo privato presso cui i medesimi svolgono la propria attività;
 - *"Anagrafica dell'ispettore autorizzato registrato"*: l'utente accede alla sezione per lo svolgimento delle seguenti operazioni:
 - Visualizzazione del codice ispettore e della relativa documentazione;
 - visualizzazione dei profili degli utenti ispettori autorizzati;
 - verifica delle richieste di integrazione dell'abilitazione, a valle di cui sarà possibile approvare, rigettare o richiedere delle integrazioni;
 - con riferimento agli esiti degli eventuali procedimenti sanzionatori, inserimento dei dati di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto;
 - eliminazione, sospensione ed eventuale conferma dell'esito sanzionatorio;
 - visualizzazione delle informazioni relative a: (i) centri di controllo rispetto ai quali l'utente ispettore autorizzato ha dichiarato di versare in conflitto di interesse; (ii) formazione; (iii) firma digitale; (iv) polizza assicurativa.

Si precisa che, con riferimento agli esiti sanzionatori, le operazioni su elencate sono riservate al solo utente personale amministrativo delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Inoltre, l'utente può verificare gli aggiornamenti inseriti dall'ispettore autorizzato rispetto alle suddette informazioni, eccezion fatta per la firma digitale. A valle della verifica, il suddetto utente può approvare, rigettare o richiedere eventuali integrazioni delle informazioni.

- l'utente personale amministrativo degli enti territoriali ha accesso alle informazioni contenute nella seguente sezione:
 - *"Verifica delle richieste di iscrizione"*: l'utente accede alla sezione ai fini della verifica dei dati e della documentazione inserita dagli ispettori autorizzati provenienti dal ruolo di responsabili tecnici, preclusa, invece, all'utente personale amministrativo dell'organismo di supervisione. A valle di tale verifica, l'utente può approvare, rigettare o richiedere eventuali integrazioni in relazione alla pratica di iscrizione al RUI.

Ai fini della sola consultazione, l'utente in questione accede anche alle seguenti sezioni:

- *"Verifica delle richieste di iscrizione"*;
- *"Anagrafica dell'ispettore autorizzato registrato"*.

- l'utente personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede alla sezione "*Anagrafica dell'ispettore autorizzato registrato*" per finalità di consultazione per l'adempimento delle funzioni di propria competenza in materia di revisione dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada. Inoltre, la Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede ai dati personali trattati all'interno del RUI per la verifica dell'operatività e del funzionamento del registro e per prestare assistenza amministrativa e tecnica sui processi implementati nel RUI (i.e., supporto informatico all'ispettore o al terzo delegato per la verifica e risoluzione di problemi tecnici e/o amministrativi). Le operazioni eseguibili dagli utenti all'interno del RUI, ciascuno nell'ambito della propria area di operatività, sono tracciate e monitorate al fine di garantire l'integrità e la correttezza del trattamento dei dati, in conformità alla disciplina di cui al GDPR. Al riguardo, si precisa che il sistema consente la registrazione delle istanze, la modifica dei profili degli ispettori autorizzati, l'aggiornamento della formazione e delle qualifiche, nonché la gestione degli esiti sanzionatori.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in veste di Titolare del trattamento, sottopone l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, contenente le informazioni in merito al trattamento dei dati eseguito nell'ambito del RUI.

In particolare, l'informativa è fornita attraverso le seguenti modalità:

- Apposizione di *flag* relativo alla presa visione dell'informativa medesima (oggetto di registrazione), nei casi in cui la richiesta di iscrizione sia presentata dall'utente ispettore autorizzato;
- caricamento dell'informativa firmata dall'ispettore autorizzato delegante, nei casi di presentazione della richiesta di iscrizione da parte dell'utente terzo delegato.

3. Descrizione delle attività di trattamento dei dati personali

3.1 Tipologie di Dati trattati

Nell'ambito del RUI sono raccolti e gestiti i dati personali e le informazioni indicati agli articoli 3, 6, 7, 8 del Decreto.

Il trattamento dei suddetti dati personali è in ogni caso volto a consentire l'iscrizione all'interno del RUI, quale condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni di ispettore autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021.

3.2 Categorie di interessati

Nell'ambito del RUI i dati oggetto di trattamento, di cui al paragrafo 3.1, si riferiscono ai seguenti soggetti:

- Ispettore *ope legis* in attività di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021;
- ispettore *ope legis* non in attività di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021;
- ispettori autorizzati di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021. Oltre agli ispettori suindicati, possono accedere al RUI i seguenti soggetti:
- Terzi delegati;
- personale amministrativo dell'organismo di supervisione;
- personale amministrativo degli enti territoriali;
- personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si precisa che rispetto ai terzi delegati, al personale amministrativo dell'organismo di supervisione, degli enti territoriali e della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati oggetto di trattamento sono solamente quelli inerenti alle credenziali utilizzate per l'accesso al RUI. L'accesso al RUI consente ai predetti soggetti di eseguire le attività indicate al paragrafo 2 del presente Allegato Tecnico.

3.3 Modalità operative di alimentazione

I dati confluiscono all'interno del RUI attraverso le seguenti modalità di alimentazione:

- Inserimento, da parte del terzo delegato della seguente terna di informazioni, necessaria ai fini del collegamento con ANPR:
 - CF o ID ANPR;
 - CAP;
 - parola chiave indirizzo di residenza.

Nel caso di accesso da parte dell'utente ispettore autorizzato mediante SPID livello 2 o CIE, il campo destinato a contenere il codice fiscale viene popolato automaticamente, mentre i campi relativi al CAP e alla parola chiave relativa all'indirizzo di residenza devono essere compilati.

Si precisa che il collegamento è utile ad assicurare la correttezza e la veridicità dei dati in ingresso. Inoltre, il collegamento è reso possibile grazie ad un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'Interno, che identifica la Motorizzazione in qualità di fruitore del servizio.

- collegamento con ANPR, rispetto alle seguenti informazioni:
 - Nome;
 - cognome;

- data di nascita;
 - luogo di nascita;
 - comune;
 - provincia;
 - stato estero;
- inserimento manuale da parte dell'utente ispettore autorizzato o terzo delegato, rispetto alle seguenti informazioni:
- Indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO);
 - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione di modulo B;
 - data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione al modulo C;
 - data del certificato di formazione professionale B;
 - data del certificato di formazione professionale C;
 - data attestato di frequenza corsi di aggiornamento della formazione;
- acquisizione automatica dal documento firmato digitalmente delle seguenti informazioni:
- data di scadenza della firma digitale;
 - estremi firma digitale.

Con riferimento agli ispettori responsabili tecnici, il sistema RUI consente la lettura del codice del centro di controllo privato tramite collegamento automatico al registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione, di cui all'articolo 11 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021.

Rispetto agli ispettori autorizzati in possesso dell'abilitazione di modulo C sono, inoltre, inserite, da parte dell'utente ispettore autorizzato o terzo delegato, i seguenti dati e informazioni:

- Condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto ai centri di controllo presso i quali gli ispettori autorizzati medesimi esercitano le relative funzioni;
- data/e di scadenza della polizza assicurativa;
- estremi polizza/e della polizza assicurativa;
- data/e di decorrenza della polizza assicurativa.

Con riferimento alla documentazione relativa alla polizza assicurativa di cui agli articoli 6, 7, 8, 10 del Decreto, si precisa che l'acquisizione della stessa è necessaria per finalità istruttorie e, nello specifico, per consentire le verifiche in capo all'organismo di supervisione, come esplicitate negli articoli 11 e 14 del Decreto. A seguito della verifica dell'istanza ed alla conclusione del procedimento di iscrizione, i documenti medesimi vengono sottoposti ad un processo di cifratura tramite le funzionalità native della piattaforma dedicata.

3.4 Operazioni eseguibili sui dati e relative modalità di trattamento

Le operazioni eseguibili sui dati contenuti nell'ambito del RUI sono indicate nella tabella sottostante:

Soggetti coinvolti	Modalità di autenticazione al RUI	Tipologia dei dati trattati dai soggetti coinvolti	Operazioni di trattamento eseguite dai soggetti coinvolti
Ispettore autorizzato	SPID livello 2 o CIE	Dati personali dell'ispettore autorizzato	- Inserimento della documentazione e dei dati ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione; - modifica della suddetta istanza ai fini dell'effettuazione delle eventuali integrazioni richieste; - aggiornamento dei dati e della documentazione relativa al mantenimento dell'iscrizione; - consultazione dei dati personali.
Studi di consulenza automobilistica	SPID livello 2 o CIE	Dati personali dell'ispettore autorizzato	- Inserimento della documentazione e dei dati ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione; - modifica della suddetta istanza ai fini dell'effettuazione delle eventuali integrazioni richieste.
Centri di controllo privati	SPID livello 2 o CIE	Dati personali dell'ispettore autorizzato	- Inserimento della documentazione e dei dati ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione; - modifica della suddetta istanza ai fini dell'effettuazione delle eventuali integrazioni richieste.
Organismi di Formazione	SPID livello 2 o CIE	Dati personali dell'ispettore autorizzato	- Inserimento della documentazione e dei dati ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione per l'utente ispettore autorizzato; - modifica della suddetta istanza ai fini dell'effettuazione delle eventuali integrazioni richieste.

Personale amministrativo dell'organismo di supervisione	Autenticazione tramite credenziali istituzionali fornite dal CED attraverso un servizio offerto dalle certification authorities accreditate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Dati personali dell'ispettore autorizzato	- Consultazione dei dati personali; - modifica dei dati personali; - inserimento ed eliminazione degli esiti sanzionatori e dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 3 (operazione riservata al solo personale dell'organismo di supervisione); - cancellazione dei dati personali.
Personale amministrativo degli enti territoriali	SPID livello 2 o CIE	Dati personali dell'ispettore autorizzato	- Consultazione dei dati personali; - modifica dei dati personali.
Personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Autenticazione tramite credenziali istituzionali fornite dal CED attraverso un servizio offerto dalle certification authorities accreditate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Dati personali dell'ispettore autorizzato	Consultazione dei dati e della documentazione relativa agli ispettori autorizzati.

3.5 Tempistiche di conservazione

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati personali sono conservati all'interno del RUI per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Decorso il, periodo di conservazione i dati personali oggetto di trattamento verranno cancellati in modo irreversibile.

In particolare, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui al GDPR, i dati personali oggetto di trattamento nell'ambito del RUI da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno conservati per il periodo di tempo indicato all'articolo 17 del Decreto.

4. Analisi dei rischi

Si è proceduto alla previa analisi dei rischi connessi all'utilizzo del RUI, i cui esiti si riportano in sintesi nella tabella che segue, contenente la descrizione dei rischi potenziali e l'individuazione del livello di rischio, calcolato sulla base della gravità e della probabilità che i rischi si verifichino:

Tipologia di rischio	Descrizione	Livello di rischio	Misure preventive
<i>Malware, virus, bug</i> introdotti via internet nel sistema e nelle postazioni di lavoro.	Tale rischio può verificarsi e può comportare la perdita di dati, la violazione della sicurezza, il rallentamento del sistema, il furto di informazioni personali e il danneggiamento dei sistemi.	Medio	• sistemi di <i>intrusion detection e prevention</i> • gestione sicura delle postazioni di lavoro • sicurezza dell'ambiente operativo
Intrusioni che possano comportare l'accesso illegittimo ai dati personali.	Il <i>Data Breach</i> è una violazione della sicurezza, che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione, accesso, copia o consultazione non autorizzate di dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.	Medio	• controllo degli accessi logici ed autenticazione • minimizzazione della quantità di dati personali • sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti • sicurezza dell'ambiente operativo • sicurezza della rete e delle comunicazioni • tracciatura e monitoraggio • controllo degli accessi fisici • gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali

Rischio di perdita accidentale di dati.	Tale rischio è riconducibile a problemi di funzionamento dei sistemi informatici o a condotte umane non corrette, che possono comportare la perdita o la distruzione accidentale di dati.	Basso	- manutenzione delle apparecchiature - sicurezza dell'ambiente operativo - sicurezza della rete e delle comunicazioni - controllo gestione sicura dell'<i>hardware</i>, delle risorse e dei dispositivi - backup - procedure previste dal Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni - protezione delle fonti di rischio ambientali
Attacco informatico che renda indisponibile il servizio.	Attacchi DoS o DDoS che vanno a saturare la banda disponibile o le risorse elaborative rendendo indisponibile il servizio.	Medio	- sistemi di <i>intrusion detection e prevention</i>: - sicurezza della rete e delle comunicazioni - sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti
Sabotaggi di apparecchiature, server, apparati di reti.	Tali rischi possono verificarsi a seguito di accessi non autorizzati ai sistemi o qualunque azione dannosa che potrebbe portare al furto di dati sensibili o al blocco dei sistemi.	Basso	- controllo degli accessi fisici - gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali - controllo gestione sicura dell'<i>hardware</i>, delle risorse e dei dispositivi - protezione delle fonti di rischio ambientali
Guasti tecnici, quali malfunzionamenti apparecchiature, interruzione alimentazione elettrica, e malfunzionamenti software.	Tali rischi possono verificarsi in mancanza di affidabilità delle apparecchiature e un cattivo comportamento del software può dipendere, da errori presenti nel codice, dall'ambiente esecutivo.	Basso	- controllo gestione sicura dell'<i>hardware</i>, delle risorse e dei dispositivi - protezione delle fonti di rischio ambientali

5. Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza adottate

Il sistema si avvale di apposite risorse tecnologiche che compongono una struttura complessa a supporto del trattamento dei dati all'interno del RUI, assicurandone una gestione sicura e conforme alle normative vigenti.

L'architettura applicativa è rappresentata nella seguente figura:

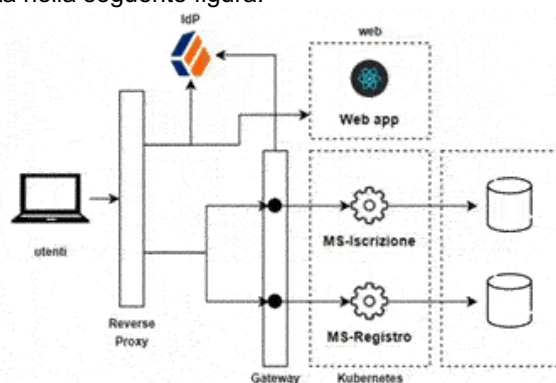


Figura 2 - Architettura applicativa del sistema RUI

Il *front-end* dell'applicazione è realizzato da una *Single Page Application* (SPA), i cui meccanismi di autenticazione e autorizzazione sono gestiti dall'Identity Portal della Motorizzazione (di seguito, anche "IdP"), che all'atto del login rilascia un *Id-Token*. L'*Id-Token* è verificato dal Gateway che, in caso di *token* valido, ribalta la richiesta ai microservizi *stateless*. I microservizi effettuano RBAC sul profilo dell'utente.

Ciò posto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti identifica i responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, tramite appositi atti di nomina, ai fini dell'affidamento dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero medesimo.

In adempimento all'articolo 32 del GDPR, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta sulle sue infrastrutture tecnologiche, anche per mezzo dei responsabili del trattamento dei dati personali, le seguenti misure di sicurezza infrastrutturali, oltre a quelle risultanti dalla valutazione di impatto:

- Con riferimento ai sistemi di *intrusion, detection e prevention*, i servizi esposti del RUI sono protetti da sistemi IDS/IPS che

- monitorano e bloccano gli attacchi di varia tipologia (es. DoS, DDoS, sfruttamento vulnerabilità, *syn flood*, ecc.);
- con riferimento al controllo degli accessi logici ed autenticazione, in particolare la parte di autenticazione è gestita con un *Identity Portal* IDP federato con SPID mentre la parte di accesso è gestita direttamente dall'infrastruttura dei Portali;
 - con riferimento alla gestione sicura delle postazioni di lavoro, le PDL del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sotto dominio e sotto antivirus, con Endpoint Detection and Response (EDR), e *patch* di sicurezza, controllate centralmente. Le PDL del Responsabile del trattamento dei dati personali sono sotto dominio e si collegano alla rete del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un *client* VPN autenticato, nell'eventualità in cui venga effettuato un collegamento da remoto. Per i soggetti che si collegano esternamente alla rete del MIT, viene fornita una VPN autenticata con cui accedere in modalità sicura;
 - con riferimento alla manutenzione delle apparecchiature, su tutti gli apparati sono attivati contratti di manutenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - con riferimento alla minimizzazione dei dati personali trattati, l'applicativo raccoglie solo i dati strettamente necessari alle finalità di trattamento previste;
 - con riferimento alla minimizzazione degli accessi, l'applicativo assicura che gli utenti abbiano accesso ai dati nella misura strettamente indispensabile al raggiungimento delle finalità di trattamento e che gli stessi possano eseguire solo le operazioni strettamente necessarie all'adempimento delle loro funzioni;
 - con riferimento alla sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti, il *Change Management* effettuato tramite processi in linea con i principi di *Security & Privacy by Design*. Viene effettuato il *patching* periodico della sicurezza dei Sistemi e vengono effettuati dei VA infrastrutturali e dei *Penetration Test* lato applicativo in modalità *Blackbox* con cadenza semestrale;
 - con riferimento alla sicurezza dell'ambiente operativo, sono previste le seguenti misure: (i) manutenzione HW e SW di base; (ii) installazione tempestiva degli aggiornamenti di sicurezza distribuiti dal produttore ("*patching*"); (iii) rimozione di servizi, applicazioni e protocolli che non sono utilizzati; (iv) configurazione di Utenti autorizzati con i relativi permessi; (v) configurazione di sistemi di controllo delle risorse per il monitoraggio degli accessi e delle violazioni; (vi) *Change Management* con riferimento sicurezza della rete e delle comunicazioni, la rete è perimetrata e il servizio di accreditamento del RUI è separato a livello III nella parte di *frontend* e di *backend*;
 - con riferimento alla tracciatura e al monitoraggio, le applicazioni saranno configurate per produrre i log necessari a tracciare gli eventi significativi e una piattaforma di Log Management è configurata per raccogliere, interpretare e indicizzare i relativi dati. I file di log di utilizzo dell'applicativo, raccolti nell'ambito del RUI, sono conservati per 12 (dodici) anni, decorsi i quali i dati saranno oggetto di cancellazione irreversibile. Tale periodo di conservazione ha avuto riguardo alle generali tempistiche di prescrizione dei reati specifici che la tenuta del RUI consente di prevenire e/o perseguire;
 - con riferimento al controllo degli accessi fisici alla sede di Via G. Caraci a Roma, lo stesso è consentito al personale autorizzato, nonché ai visitatori, mediante l'assegnazione (definitiva per il personale fisso e temporanea per gli ospiti) di un *badge* che permette l'accesso al perimetro e, ove configurato, al Palazzo dove è situato il CED;
 - con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del suo sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ha definito un processo di gestione degli Incidenti e una procedura specifica di *Data Breach* che è adottata qualora l'evento riguardi i dati anche di questo specifico trattamento in esame;
 - con riferimento alla gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi, i server sono posizionati in un CED e sono dotati di armadi rack con serratura, controllo della temperatura con impianto di refrigerazione, sistemi di antincendio oppia linea di alimentazione con UPS (batteria tampone) e gruppo di continuità per garantire la continuità elettrica;
 - con riferimento alla protezione delle fonti di rischio ambientali, il CED è dotato di un sistema antiincendio a Gas Inerti, un sistema di allagamento. Tutti i *server* sono attestati su una doppia linea di alimentazione che in cascata è dotata di un UPS dedicato e un gruppo elettrogeno;
 - con riferimento alle procedure previste dal Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni, le stesse sono definite nel Piano di Sicurezza;
 - con riferimento al *Backup*, sono utilizzati specifici *tool* e *appliance* per la conservazione (su disco e su nastro) degli stessi;
 - con riferimento alla cancellazione sicura, la stessa viene effettuata attraverso *software* specifici;
 - con riferimento alle *policy* e alle procedure per la protezione dei dati personali, come definito nel piano della sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta integralmente quanto stabilito dal Codice *privacy* e dal GDPR.

Sono allegati al presente Allegato Tecnico e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

A. "Matrice dei dati";

B. "Matrice dei documenti".

MATRICE DEI DATI

Dati contenuti nel RUI con dettaglio per tipologia di ispettore

I campi che vengono presentati di seguito sono quelli che devono essere visualizzati o compilati dall'ispettore stesso o in conto terzi in fase di iscrizione nella sezione del precaricamento.

Dati inseriti nel RUI		ATTORE	Descrizioni aggiuntive	Ope legis (RT) con solo modulo B	Ope legis (RT) con modulo B e C	Ope legis (non RT) con solo modulo B	Ope legis (non RT) con modulo B e C	Autorizzato (non ope legis) (RT) con modulo B	Autorizzato (non ope legis) (RT) con modulo B e C	Autorizzato (non ope legis) (non RT) con modulo B	Autorizzato (non ope legis) (non RT) con modulo B e C	Campi modificabili	Set min di dati salvatag automat
Anagrafica ispettore													
Codice di iscrizione RUI		SISTEMA	Il sistema dovrà far visualizzare il codice iscrizione al RUI solamente successivamente all'iscrizione. Pertanto non dovrà essere un campo compilabile in fase di precaricamento	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
Tipologia di ispettore	Responsabile tecnico ope legis modulo B	ISPETTORE + CONTO TERZI	Tipologia di ispettore	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	Ispettore autorizzato (non ope legis) di modulo B	ISPETTORE + CONTO TERZI	Tipologia di ispettore	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x
	Ispettore autorizzato (non ope legis) di modulo B e C	ISPETTORE + CONTO TERZI	Tipologia di ispettore	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x
Codice fiscale		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato acquisito tramite accesso SPID	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
CAP		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato acquisito tramite accesso SPID	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Indirizzo di residenza		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato acquisito tramite accesso SPID	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Nome		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato tramite ANPR	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Cognome		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato tramite ANPR	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Data di nascita		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato tramite ANPR	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Luogo di nascita		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato tramite ANPR	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Comune		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato tramite ANPR	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Provincia		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato tramite ANPR	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Stato estero		ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato tramite ANPR. Tale dato verrà mostrato solo se l'ispettore risulta nato all'estero.	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x

Indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.)	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente in fase di precaricamento	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente in fase di precaricamento	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Corsi di formazione												
Data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione di modulo B	ISPETTORE + CONTO TERZI	Campo inserito manualmente - Il campo in fase di precaricamento deve mostrare una nota che indica solo per gli ispettori ope legis di inserire la data di abilitazione o autorizzazione effettuata entro il 31/08/2018.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
Data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione al modulo C	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-
Data del certificato di formazione professionale B	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-
Data del certificato di formazione professionale C	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-
Data attestato di frequenza corsi di aggiornamento della formazione	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente	x	x	x	x	x - Campo obbligatorio solo nel caso in cui siano passati 3 anni dalla data della formazione e, rispetto alle diverse casistiche indicate nel Decreto.	x - Campo obbligatorio solo nel caso in cui siano passati 3 anni dalla data della formazione e, rispetto alle diverse casistiche indicate nel Decreto.	x - Campo obbligatorio solo nel caso in cui siano passati 3 anni dalla data della formazione e, rispetto alle diverse casistiche indicate nel Decreto.	x - Campo obbligatorio solo nel caso in cui siano passati 3 anni dalla data della formazione e, rispetto alle diverse casistiche indicate nel Decreto.	x	-
Copertura												
Data di scadenza	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-
Estremi polizza	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-
Data di decorrenza	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato inserito manualmente	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-
Firma digitale												
Data di scadenza	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato acquisito dal documento "Estremi firma digitale"	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-
Dati dell'officina												

Codice officina	ISPETTORE + CONTO TERZI	Dato richiamato dal sistema revisioni - Il campo è visibile dopo il controllo automatico con il sistema delle revisioni. Infatti, se il controllo ha esito positivo e l'ispettore è registrato come RT, il campo fornisce il codice dell'officina a cui è associato. Nel caso in cui il controllo sia negativo, l'ispettore visualizza un messaggio di errore.	x	x	-	-	x	x	-	-	-	-
Condizioni di incompatibilità												
Condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati	ISPETTORE + CONTO TERZI	Corrisponde ad una sezione dell'applicativo.	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-
Dichiarazioni (flag)												
Dichiarazione di veridicità delle informazioni inserite ai sensi del 445/2000	ISPETTORE	Flag	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
Dichiarazione di visualizzazione dell'informativa privacy	ISPETTORE	Flag	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
Dichiarazione di conformità della documentazione allegata alla documentazione esibita dall'ispettore	CONTO TERZI	Flag	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-

MATRICE DEI DOCUMENTI

Documenti del RUI con dettaglio per tipologia di ispettore I seguenti documenti devono essere presentati dall'ispettore richiedente o da colui che effettua l'iscrizione in conto terzi. Inseriamo anche la legenda esplicativa.

Tipologia ispettore	Ope legis (RT) con solo modulo B	Ope legis (RT) con modulo B e C	Ope legis (non RT) con solo modulo B	Ope legis (non RT) con modulo B e C	Non ope legis (RT) con modulo B	Non ope legis (RT) con modulo B e C	Non ope legis (non RT) con modulo B	Non ope legis (non RT) con modulo B e C
Documenti del RUI								
Fascicolo dell'ispettore	-	x	-	x	x	x	x	x
Certificato di formazione professionale di superamento di modulo B	-	-	-	-	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS
Certificato di formazione professionale di superamento di modulo C	-	x - OS	-	x - OS	-	x - OS	-	x - OS
Estremi firma digitale	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS
Documentazione rilevante la copertura assicurativa	-	x - OS	-	x - OS	-	x - OS	-	x - OS

Documentazione rilasciata dalla Provincia o Città metropolitana o Regione a statuto speciale competente che attesti il superamento dell'esame di abilitazione/o l'autorizzazione ad espletare l'attività	-	-	x - OS	x - OS	-	-	-	-
Attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	-	-	-	-
Attestato di aggiornamento triennale con profitto del corso di aggiornamento della formazione	x - OS*	x - OS*	x - OS*	x - OS*	x - OS*	x - OS*	x - OS*	x - OS*
Dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 240, comma 1, lettere da a) ad e) del regolamento di esecuzione del codice della strada	x - Amm. Prov.	x - Amm. Prov.	x - OS	x - OS	x - Amm. Prov.	x - Amm. Prov.	x - OS	x - OS

Solo nel caso in cui l'iscrizione venga effettuata in conto terzi, è necessario presentare anche i seguenti documenti firmati digitalmente dall'ispettore:

Documento di delega che attesta la delega dell'ispettore al soggetto terzo per effettuare la sua iscrizione	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS
Informativa della privacy firmata dall'ispettore	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS
Dichiarazione di veridicità e di conformità all'originale resa dall'ispettore	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS	x - OS

* Campo obbligatorio solo nel caso in cui siano passati 3 anni dalla data della formazione, rispetto alle diverse casistiche indicate nel Decreto.

- (1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 014276 o "codice della strada" pag. 1992.04/01 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/11 o "la motorizzazione 1992" pag. 92311 o "la patente di guida" pag. 1992.04/1 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1992.04/01.
- (2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 007545 o "codice della strada" pag. 1986.12/01 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1986.12/01 o "la motorizzazione 1986" pag. 86644 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1986.12/01.
- (3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 019681 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1990.08/03 o "la motorizzazione 2005" pag. 2005/059 o "la patente di guida" pag. 1990.08/1.
- (4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 010372.
- (5) Vedasi "banca dati ITER" pag. 007529.
- (6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 019577 o "codice della strada" pag. 1991.08/01 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1991.08/01 o "la motorizzazione 1991" pag. 91371 o "la patente di guida" pag. 1991.08/1 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1991.08/01.
- (7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 017205 o "codice della strada" pag. 1992.02/01 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1992.02/01.
- (8) Vedasi "banca dati ITER" pag. 017204 o "la motorizzazione 1992" pag. 92188.
- (9) Vedasi "banca dati ITER" pag. 030437 o "codice della strada" pag. 1998.03/08 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1998.03/13 o "l'autotrasporto di merci" pag. 1998.03/02 o "la motorizzazione 1998" pag. 98181 o "la patente di guida" pag. 1998.03/7 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1998.03/04.
- (10) Vedasi "banca dati ITER" pag. 040698 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1997.03/10.

- (11) Vedasi "banca dati ITER" pag. 054039.
- (12) Vedasi "banca dati ITER" pag. 059027.
- (13) Vedasi "banca dati ITER" pag. 016792 o "codice della strada" pag. 1992.12/04 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.12/33 o "la motorizzazione 1992" pag. 92707 o "la patente di guida" pag. 1992.12/1.
- (14) Vedasi "banca dati ITER" pag. 045473 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1999.12/09.
- (15) Vedasi "banca dati ITER" pag. 046028 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2000.12/10 o "la patente di guida" pag. 2000.12/7.
- (16) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1001848 o "la motorizzazione 2021" pag. 2021/605 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2021.11/03.
- (17) Vedasi "banca dati ITER" pag. 094383.
- (18) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1013274.
- (19) Vedasi "banca dati ITER" pag. 080250.
- (20) Il presente decreto è stato pubblicato sul sito www.ilportaledellautomobilista.it in data 16.6.2025.
- (21) Parole così sostituite dal DD 6.8.2025, n. 219 (in "banca dati ITER pag. 1022239).
- (22) Comma aggiunto dal DD 6.8.2025, n. 219 (in "banca dati ITER pag. 1022239).
- (23) Comma soppresso dal DD 6.8.2025, n. 219 (in "banca dati ITER pag. 1022239). Il testo recitava: "4. Un corso di formazione di aggiornamento di cui ai commi 2 e 3, ed ogni corso di formazione di aggiornamento successivo al primo deve essere frequentato entro e non oltre 6 (sei) mesi precedenti la data di scadenza della formazione posseduta".
- (24) Comma soppresso dal DD 6.8.2025, n. 219 (in "banca dati ITER pag. 1022239). Il testo recitava: "5. Per poter essere utilmente caricato nel RUI, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni relative agli obblighi formativi, l'attestato di frequenza con profitto ha validità di 6 (sei) mesi dalla data di rilascio da parte dell'organismo di formazione".

SINTESI 26/08/2025

Modificati artt. 11, 12, 13 e 19 dal DD 6.8.2025, n. 219.